

ALLEGATO A) AL N. 14135 DI REP. E AL N. 9570 DI RACC.
STATUTO DELLA SOCIETÀ IN HOUSE A.C.I. GESTIONI S.R.L.

Art. 1) Costituzione, denominazione e durata

È costituita una Società a Responsabilità Limitata denominata A.C.I. GESTIONI S.R.L. con durata stabilita fino al 31 dicembre 2020, salvo proroga.

La Società si configura come in house ed è pertanto soggetta al "controllo analogo" da parte dei soci ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

Art. 2) Sede

La società ha sede legale nel Comune di Venezia.

È facoltà dell'Organo Amministrativo istituire filiali, succursali o altre unità locali operative ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune. La Società potrà operare esclusivamente nel territorio della Città Metropolitana di Venezia ed istituire in questo territorio filiali, succursali, agenzie e sedi secondarie, osservate le disposizioni di Leggi al riguardo.

Art. 3) Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 15.600,00 (quindicimilaseicento virgola zero zero).

Le quote dei soci possono essere di ammontare diverso - e anche non proporzionali all'entità del conferimento. Le quote sono indivisibili e, di conseguenza, la società non potrà riconoscere che un solo possessore per ciascuna di esse.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle quote si applica l'art. 2352 c.c..

Possono essere soci esclusivamente le "amministrazioni pubbliche" come definite nell'art. 2. Comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.. Non è ammessa la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società.

In rapporto alle necessità derivanti dallo sviluppo e dal funzionamento della società, il capitale potrà essere aumentato per delibera dell'Assemblea dei soci su proposta dell'Organo Amministrativo, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fino a quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti. In caso di delibera di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti troverà applicazione l'art. 2481-bis c.c.

L'aumento di capitale potrà avere luogo sia a fronte di nuovi conferimenti e sia imputando ad esso eventuali riserve e altri eventuali fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire con conferimento di denaro, di beni in natura, di crediti e di qualsiasi altro elemento suscettibile di



valutazione economica.

In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, la comunicazione ai soci relativa all'offerta di sottoscrizione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con raccomandata a mano. Tale forma di comunicazione non è necessaria per i soci presenti alla deliberazione di aumento, per i quali la comunicazione si intende effettuata a seguito dell'adozione della deliberazione medesima.

Ove la deliberazione di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti consenta che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi, i soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote che siano rimaste non optate.

L'aumento di capitale può essere attuato, salvo per il caso di cui all'art. 2482-ter c.c., anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tale ipotesi spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.. Resta fermo quanto previsto all'art. 3, comma 3.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza assicurativa o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal socio conferente con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società. La riduzione di capitale sociale può avere luogo secondo quanto previsto dall'art. 2482 c.c..

Nel caso di perdite troverà applicazione quanto previsto dagli artt. 2482-bis, 2482-ter e 2482-quater c.c..

I soci potranno eseguire, anche non proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento di capitale previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione, nei casi ivi previsti, la disposizione di legge in materia di cui all'art. 2467 c.c.

Il Capitale Sociale può essere aumentato a pagamento anche mediante nuovi conferimenti in natura. In tal caso non spetta ai soci il diritto di sottoscrivere l'aumento in propor-

zione alle partecipazioni dagli stessi possedute, ma i soci che eventualmente non abbiano consentito alla deliberazione hanno diritto di recedere dalla Società a norma dell'art. 2473 cod. civ. In deroga al disposto di cui all'art. 2464, comma 3, cod. civ., in sede di aumento di capitale possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica e tali da consentire l'acquisizione in Società di qualsiasi elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa.

Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 4) Oggetto

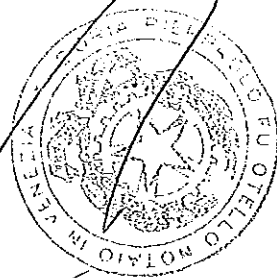
La Società svolge i compiti che le vengono affidati dagli enti pubblici soci nell'ambito degli scopi dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I. - Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti), la cui Federazione a norma del proprio Statuto rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti.

La Società, riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto, ed ha ad oggetto, anche contestualmente, la:

1) AUTOPRODUZIONE DI BENI O SERVIZI STRUMENTALI attraverso la prestazione di servizi a supporto di tutte le attività svolte dall'Automobile Club, nessuna esclusa;

2) PRODUZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE dell'automobilismo italiano, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, ed in tale ambito può:

A) promuovere e favorire lo sviluppo del turismo interno e internazionale con particolare riguardo al turismo in entrata, esercitando tutte le attività proprie di un'Agenzia di viaggio; potrà cioè organizzare l'assistenza e le informazioni di ogni genere riferitesi al turismo, vendendo anche le pubblicazioni inerenti orari, guide ecc.; organizzare e promuovere viaggi isolati e in comitiva, crociere per via terra, mare ed aeree, sia in Italia che all'estero, anche time charter, prenotare posti, raccogliere iscrizioni, vendere biglietti anche per viaggi, crociere, ecc. organizzati da compagnie nazionali o internazionali; promuovere e organizzare attività culturali, teatrali e di pubblico interesse, a complemento di soggiorni turistici, curandone la prenotazione; eseguire tutte le operazioni concernenti l'attività di spedizione gestire o far gestire camping, ristoranti ed alberghi ed ogni altra attività affine complementare, specie per quelle previste all'interno delle agenzie anzi citate; svolgere ogni e qualsiasi altra attività che abbia comunque attinenza con l'assistenza, l'informazione e la gestione di aziende o-



peranti nel settore turistico;

B) curare l'attività di assistenza automobilistica e di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della Legge n. 264/91 anche sotto forma di delegazione indiretta dell'Automobile Club a favore dei Soci e dell'utenza in genere fornendo anche servizi di programmazione, memorizzazione, elaborazione e di marketing, avvalendosi fra l'altro di sistemi meccanografici;

C) curare la predisposizione e la divulgazione di pubblicazioni attinenti al settore automobilistico in genere e al settore turistico in particolare;

D) gestire i servizi di trasporto marittimo, aereo per passeggeri e merci;

La società, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, per il raggiungimento dell'oggetto sociale potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali, e immobiliari, ivi inclusa la locazione dei beni immobili ed immobili registrati; potrà inoltre, in via prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, effettuare operazioni finanziarie e mobiliari, concedere prestazioni di garanzia di ogni tipo personali e reali (fidejussioni, avalli, ipoteche, pegni e simili) per impegni altrui, su deliberazione dell'assemblea, nonché assumere, sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine e/o connesso al proprio, sempre su deliberazione dell'Assemblea.

La società potrà ottenere prestiti dai soci sia fruttiferi che infruttiferi di interessi e ciò secondo quanto consentito dalla normativa vigente. Resta esclusa qualsiasi forma di sollecitazione del pubblico risparmio.

La Società effettua oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Agli affidamenti diretti da parte degli Enti Soci si applica quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del D.Lgs. n. 50 del 2016

Art. 5) Trasferimento quote e diritto di prelazione

Le quote di partecipazione dei soci sono trasferibili agli enti pubblici rientranti nelle categorie di cui al precedente art. 3, a titolo oneroso, per atto tra vivi, secondo le seguenti disposizioni. In caso il socio voglia trasferire la propria partecipazione o parte di essa, è riservato agli altri soci pubblici il diritto di prelazione. Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende alienare in tutto o

in parte la propria partecipazione ad altro ente pubblico, dovrà darne comunicazione, unitamente alle generalità dell'acquirente e del corrispettivo offerto mediante lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, agli altri soci, i quali, entro trenta giorni dal ricevimento, potranno esercitare la prelazione sempre tramite lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata inviata al socio alienante. Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

La proprietà della quota di partecipazione è regolata con le modalità di cui agli artt. 1105 e 1106 c.c..

Art. 6) Recesso

Il socio ha diritto di recedere dalla società nei casi previsti dall'art. 2473 c.c. nonché negli altri casi stabiliti dalla legge. Il socio che intenda esercitare il diritto di recesso deve inviare alla società relativa dichiarazione scritta di recesso, a mezzo lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, entro quindici giorni dalla data della deliberazione dell'assemblea o dalla data in cui ha avuto notizia del compimento dell'operazione. Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento del ricevimento della dichiarazione di cui sopra, ed il rimborso della partecipazione deve essere eseguito in base alle norme di legge (art. 2473 III° e IV° comma c.c.). Gli amministratori devono dare senza indugio notizia del recesso agli altri soci, stabilendo un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per manifestare, tramite lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, l'intenzione di acquistare la quota del socio receduto o in alternativa, l'indicazione di un terzo disponibile all'acquisto rientrante nelle categorie di cui al precedente art. 3.

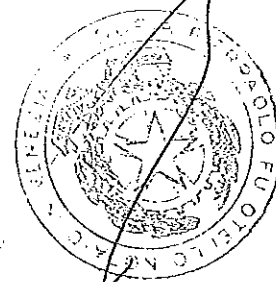
Art. 7) Esclusione

Il socio può essere escluso dalla società:

- qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- nell'ipotesi in cui eserciti per conto proprio o di terzi un'attività concorrente con quella della società, senza il consenso scritto degli altri soci;
- nel caso in cui perda i requisiti richiesti dall'art. 3.

L'esclusione deve essere deliberata da tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escludendosi dal calcolo la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata, a cura degli amministratori, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di notifica dell'esclusione di cui sopra, salvo opposizione dinanzi al tribunale competente. La quota verrà rimborsata in base alle



norme di legge (art. 2473-bis c.c.).

Art. 8) Competenze dell'assemblea

Sono riservate alla competenza dei soci, mediante deliberazione dell'assemblea ai sensi del successivo art. 9, le seguenti materie:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la determinazione del loro compenso, nonché la loro sostituzione;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore, nei casi previsti dalla legge;
- 4) la nomina e la revoca dei liquidatori;
- 5) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 6) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

I soci sono altresì competenti sugli argomenti che uno o più amministratori oppure tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste nel presente articolo ed il voto ha valore in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione.

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) mediante deliberazione assembleare ai sensi del successivo art. 9), con le maggioranze ivi indicate;
 - b) mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori e dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; a tal fine gli amministratori devono inviare ad ogni socio comunicazione scritta, a mezzo lettera Raccomandata A.R., Posta Elettronica Certificata, telegramma, fax o e-mail, contenente l'oggetto della decisione e l'invito ad esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra, entro un termine stabilito non inferiore ad 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa; la decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società; ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come voto negativo;
 - c) sulla base del consenso espresso per iscritto da tutti i soci, purché dai documenti sottoscritti risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società.
- Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una so-

stanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare. E' sempre necessario il rispetto del metodo collegiale qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Art. 9) Convocazione dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea può essere fatta mediante lettera Raccomandata A.R., Posta Elettronica Certificata, fax o e-mail, da spedire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio, al numero di fax o all'indirizzo e-mail, risultante dal libro soci. Tale termine potrà essere ridotto a cinque giorni, quando l'avviso di convocazione contenga motivazioni di urgenza. L'assemblea è convocata presso la sede sociale, oppure altrove, purché in territorio italiano. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla società. L'assemblea si intende regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Nei casi previsti dai numeri 5) e 6) del precedente art. 8), l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

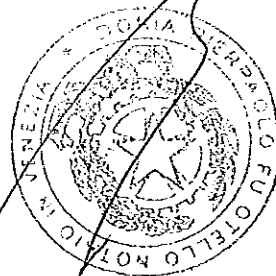
L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'intervento alle assemblee può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti siano correttamente identificati e sia loro consentito di seguire ed intervenire in tempo reale alla discussione sugli argomenti, di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale e tutti gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione, purché nessuno degli intervenuti si opponga alla trattazione dell'argomento. In caso di loro assenza, dal verbale dovrà risultare, per dichiarazione del Presidente, che gli amministratori, i sindaci o il revisore sono stati comunque informati della riunione.

Art. 10) Amministratori

La Società è amministrata di regola da un Amministratore Unico. L'assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, potrà deliberare la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da tre Amministratori inclusi il Presidente e l'Amministratore Delegato. La delibera è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.

Gli amministratori, nominati dall'assemblea, durano in cari-



ca, per il periodo stabilito all'atto della nomina e comunque per un massimo di tre esercizi. Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di prorogatio previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge e non incorrere in alcuna causa di inconferibilità o incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. Nel procedere alla nomina dell'organo amministrativo, l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Gli amministratori sono revocabili dai soci in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.

Nei limiti previsti dalla normativa vigente ai membri dell'organo amministrativo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un eventuale compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi provveda l'assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente.

a) Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire, nei limiti di legge, deleghe di gestione a favore di un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

b) Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un vicepresidente solo in caso di assenza o impedimento. Il vicepresidente non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

c) Non possono essere deliberati gettoni di presenza o premi di risultato né corrisposti trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali,

d) E' fatto divieto di istituire organi diversi dagli organi di amministrazione e controllo previsti nelle società a responsabilità limitata (Libro V, Titolo V, Capo II del codice civile);

e) In deroga all'art. 2475, comma 3 cod. civ. l'amministrazione non può essere affidata, né disgiuntamente né congiuntamente ai soci

Art. 11) Amministrazione e controllo analogo

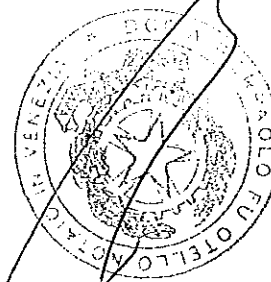
L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita all'assemblea dei soci ai sensi di legge e dell'art. 8) del presente statuto ed i poteri di indirizzo e "controllo analogo" che il Socio Ente Pubblico ovvero i Soci Enti Pubblici, in caso di control-

lo analogo congiunto, esercitano sulla Società ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, potendo impartire prescrizioni con appositi atti formali e vincolanti. In particolare, ai sensi dell'art. 2468, comma 3 cov. Civ., al fine di consentire l'esercizio del "controllo analogo, sono sottoposti alla preventiva approvazione del Socio Ente Pubblico ovvero dei Soci Enti Pubblici, in caso di controllo analogo congiunto i seguenti atti:

- a) i budget, business plan e piani di investimento;
- b) i progetti di investimento non previsti nei budget o nei business plan;
- c) i report relativi all'andamento dell'intera attività della Società
- d) l'alienazione e l'acquisizione di immobili;
- e) la sottoscrizione di contratti di locazione attivi e passivi;
- f) la stipula di obbligazioni di importo superiore a € 40.000;
- g) l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, indeterminato e con collaborazioni a progetto;
- h) l'avvio delle procedure di mobilità del personale laddove consentite dalla normativa vigente;
- i) la sottoscrizione di accordi collettivi aziendali con le rappresentanze sindacali;
- j) l'apertura di nuove unità locali sul territorio della provincia di Venezia;
- k) l'approvazione di regolamenti interni previsti dalla normativa vigente.

Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, il Socio Ente Pubblico ovvero i Soci Enti Pubblici:

- a. esercitano il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative;
- b.- stabiliscono i criteri per l'identificazione delle "operazioni rilevanti", definendo eventualmente anche tempi e modalità delle stesse;
- c. definiscono i requisiti di onorabilità e professionalità per gli organi di amministrazione, direzione e controllo, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
- d. adottano sistemi di coordinamento dei processi di budgeting ed effettuano il monitoraggio, almeno semestrale, della situazione finanziaria ed economica, individuando gli atti, le comunicazioni e le informazioni che la Società deve fornire per consentire l'attività di monitoraggio;
- e. effettuano il monitoraggio delle attività connesse alla vigilanza dei Modelli di Gestione, Organizzazione e Controlli adottati dalla Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i.;
- f. compiono periodiche verifiche finalizzate alla valutazione dell'efficienza dell'organizzazione e dell'efficacia dei



risultati della Società.

Le ulteriori modalità di esercizio del controllo analogo da parte del Socio Ente Pubblico ovvero dei Soci Enti Pubblici sulla Società sono disciplinate da appositi patti parasociali e/o dal contratto di servizio sottoscritto tra il Socio Ente Pubblico ovvero i Soci Enti Pubblici e la Società per l'affidamento dei compiti previsti all'art. 4.

Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo si riunisce nella sede sociale, o altrove, purché in Italia, tutte le volte che almeno un consigliere o i sindaci o il revisore, lo reputino necessario.

L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti siano correttamente identificati e sia loro consentito di seguire ed intervenire in tempo reale alla discussione sugli argomenti, di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

La rappresentanza generale della società, sia sostanziale che processuale, può essere attribuita:

- ad un Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di amministrazione collegiale.

L'organo amministrativo può nominare direttori o procuratori speciali per il compimento di singoli atti, nei limiti dei suoi poteri.

Le eventuali limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori, stabilite nell'atto di nomina, saranno rese pubbliche contestualmente alla nomina stessa.

Art. 12) Organo di controllo o revisore

L'assemblea nomina un organo di controllo o un revisore, determinandone competenze e poteri.

I componenti dell'organo di controllo ed i supplenti, o il revisore, durano in carica tre esercizi. Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di prorogatio previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

I membri dell'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

Nel procedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Nei limiti previsti dalla normativa vigente l'assemblea determina il compenso dell'organo di controllo o del revisore.

Art. 13) Esercizio annuale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio a norma dell'art. 2478 bis del codice civile e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine può essere elevato a 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, come previsto dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione le ragioni della dilazione. Una copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali, devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, entro trenta giorni dalla decisione di approvazione del bilancio.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo il prelievo della quota di legge per la costituzione della riserva legale, sono devoluti ai soci in proporzione alle rispettive quote possedute, salvo diversa delibera dei soci.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio, dal giorno in cui divennero esigibili si intendono prescritti a favore della società.

Art. 14) Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea, con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società. Previa eliminazione della causa di scioglimento, la società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto.

La deliberazione che revoca lo stato di liquidazione ha effetto solo dopo 60 (sessanta) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, salvo che sia prestato il consenso dei creditori della società o il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso.

In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso con gli effetti dell'art. 6) del presente statuto.

Art. 15) Direzione e coordinamento

La Società deve indicare la propria eventuale soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, secondo comma, del codice civile.

Art. 16) Controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra soci, tra amministratori, tra liquidatori, tra i predetti e tra i predetti e la società, in dipendenza dei presenti patti sociali, ad eccezione di quelle devolute obbligatoriamente per legge alla competenza dell'Autorità Giudiziaria, saranno risolte in via definitiva da un arbitro, che dovrà essere designato dal Presidente del Tribunale del luogo ove la società ha sede, su istanza della parte più diligente.

Sede dell'arbitrato sarà Venezia.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando le norme inderogabili del codice di procedura civile. Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa espresso richiamo alle norme di legge in materia.

F.TO ANDREA BRUSO'

F.TO PIERPAOLO DORIA NOTAIO L.S.

Certifico io sottoscritto Dott. Pierpaolo Doria, Notaio in Venezia che la presente copia è conforme all'originale, munito delle prescritte firme, conservato a raccolta nei miei atti.
Si rilascia ad uso FISCALE AMMINISTRATIVO
Mestre, 29 SETTEMBRE 2017

